

	<p>COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE</p> <p><i>Servizio Tutela Ambiente e Territorio</i></p> <p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p>
--	--

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: 72957313AE

**RACCOLTA E TRASPORTO E SUCCESSIVO
AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
E PARTE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI
PRESSO I C.R.
DELLA VALLE DI SOLE**

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ritiro dei rifiuti urbani pericolosi e parte dei rifiuti non pericolosi (elencati nell'allegato B) presso i Centri di Raccolta della Valle di Sole (elencati nell'allegato A) e trasporto degli stessi presso centri autorizzati allo stoccaggio ed allo smaltimento e/o recupero.

ART. 2
FORMA DI CONTRATTAZIONE E OFFERTA

Per l'assegnazione del servizio sarà indetta una trattativa privata previo confronto concorrenziale espressa nelle forme dell'art. 21, comma 2 lett. h) della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i. con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, con un sistema di negoziazione telematica

Nel prezzo offerto dovrà essere compresa, oltre al ritiro, trasporto e recupero/smaltimento, anche la fornitura e la compilazione dei formulari (vidimati) di identificazione dei rifiuti o di altra documentazione secondo la normativa vigente.

Il prezzo unitario a tonnellata, per ogni singolo rifiuto prelevato dai C.R. sarà comprensivo di tutte le spese:

- fermo macchina al C.R.,
- carico dei rifiuti sull'autocarro e eventuale travaso nei contenitori o big-bag compresi nel prezzo unitario e di competenza dell'aggiudicatario,
- trasporto e relativo costo per lo smaltimento e/o recupero del materiale ed ogni altro onere per effettuare il servizio a regola d'arte.
- fornitura e compilazione dei formulari (vidimati) di identificazione dei rifiuti o di altra documentazione secondo la normativa vigente.

ART. 3
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni – dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

ART. 4
MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

- a) La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il ritiro dei rifiuti urbani pericolosi e parte dei rifiuti non pericolosi (così come elencati nell'allegato B) presso i Centri di Raccolta Materiali della Valle di Sole e provvedere poi al trasporto degli stessi presso centri autorizzati allo stoccaggio ed allo smaltimento o recupero.
- b) L'Ente Appaltante inserirà i propri rifiuti in sacchi di plastica etichettati e la ditta dovrà a proprie spese attrezzarsi per il trasporto con contenitori o sacchi idonei come da vigenti normative in materia di rifiuti pericolosi.
- c) Ad ogni ritiro la ditta dovrà produrre la documentazione di legge (formulari, ecc.) ed a fine mese trasmettere all'Ente appaltante un elenco suddiviso per C.R. delle quantità raccolte per ogni singolo materiale ed i relativi pesi.

ART. 5
FREQUENZE DEL RITIRO

Il servizio dovrà essere effettuato ogni due/tre mesi e comunque, se necessario, su chiamata dell'Ente.

Il contratto è gestito a quantità e a valore. Le quantità presunte per tipologia di rifiuto sono riportate, a scopo meramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione, nell'Allegato B "Scheda quantitativi presunti annui" del presente capitolato, e pertanto non costituiscono per l'appaltatore minimo contrattuale garantito.

ART. 6
NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso dovuto dall'Amministrazione alla ditta appaltante verrà calcolato sulla base del costo unitario offerto moltiplicato alle tonnellate di rifiuto ritirate come documentate dal formulario di identificazione del rifiuto suddividendo i costi nell'incidenza del trasporto e dello smaltimento.

ART. 7
MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato in via posticipata mensilmente sulla base dei Servizi effettivamente svolti nel corso del mese, a seguito di controllo e verifica delle quantità riportate sui formulari di cui all'art. 4 lett. C del presente CSA.

In ragione di quanto stabilito dalla legge n. 248/2006 l'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa verifica della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge Finanziaria n. 190/2014 art. 1 comma 629 che ha introdotto il nuovo art. 17-ter del DPR 633/1972 e ai chiarimenti di cui al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, si comunica che la Comunità della Valle di Sole con sede a Malè (TN) Via IV Novembre, 4 – Cod.Fisc. e P.Iva 92019720223 e 02192020226 rientra nell'elenco dei soggetti denominati "Enti Pubblici territoriali e loro Consorzi"; pertanto dal 1° gennaio 2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di detto soggetto si applicherà il nuovo regime di "scissione dei pagamenti" (split payment) di cui al citato art. 17 – ter del DPR 633/72.

Ne consegue che le fatture emesse da detta data dovranno riportare la dicitura Operazione con "scissione dei pagamenti" di cui al D.M. 23.01.2015 e l'imposta esposta nel documento verrà versata all'erario direttamente dall'ente; al fornitore sarà pagato solo l'imponibile. Sono escluse da nuovo meccanismo le fatture soggette alla ritenuta alla fonte e quelle soggette al "reverse charge".

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non

potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Per quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio dello scrivente, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche del contratto è IWYOLH.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni: oggetto del contratto, codice C.I.G. o C.U.P., n. determinazione o buono d'ordine.

ART. 8 **VARIAZIONE IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE**

Nel corso dell'esecuzione del contratto si potrà procedere a variare in aumento o in diminuzione le prestazioni dell'importo originario annuo nei limiti del venti per cento (20%).

La Ditta Appaltatrice è obbligata all'esecuzione delle varianti, nell'ambito della percentuale soprascritta, alle stesse modalità e condizioni stabilite dal contratto originario;

ART. 9 **CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che sorgesse tra le parti in relazione all'interpretazione del contratto, anche successivamente alla sua scadenza, sarà demandata all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente sarà quello della sede della Comunità della Valle di Sole;

ART. 10 **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE** **DEI RIFIUTI**

La Ditta dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e comunque dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti.

In particolare è previsto che la Ditta:

- sia regolarmente iscritta al Registro Ditte della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, competente per area territoriale in cui opera la Ditta;
- sia iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai

sensi dell'art. 212 – Albo nazionale gestori ambientali, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D.M. n. 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, per categoria 1 classe E (inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti) o classe superiore ovvero categoria 4 o 5 classe F o classi superiori nel caso in cui i CER non siano previsti nell'iscrizione in categoria 1.

ART. 11
OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non riportato nel presente Capitolato valgono le disposizioni di Legge vigenti.

E' prevista la possibilità del sub-appalto anche di una parte del servizio previa preventiva valutazione ed assenso scritto da parte dell'Ente Appaltante.

Malè, lì 28/11/2017

Firma _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Piergiorgio Rossi